

COMUNE DI SAN SIRO

(Istituito dal 01.01.2003 mediante fusione dei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico)
Sede legale: **Via Don Giacomo Galli n. 4** – C.A.P. **22010 SAN SIRO** – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015/0344-50025 Telefax 0344-50668
e-mail: contabile@comune.sansiro.co.it amministrativo@comune.sansiro.co.it
(Referente Bellatti Daniela Lia) (Referente Polti Sabrina)
PEC: comune.sansiro@halleycert.it

Prot. n. 301 Cat. 10^a/Cl. 3

Li, 19 gennaio 2016

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23.12.1998, n. 448, modificato con l'art. 39 della legge 144/1999, ha istituito la cosiddetta "carbon tax";

RILEVATO che, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquido liquefatto (G.P.L.), è stata prevista un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lettera c), della citata legge 448/1998);

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, della legge 488 del 23/12/1999 ha modificato la predetta lettera c), comma 10, dell'art. 8 della legge 448/98, laddove era prevista la riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del G.P.L. distribuito attraverso le reti canalizzate, e che tale modifica stabilisce che i benefici di cui sopra sono applicabili altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio dell'Ente Locale interessato e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

ACCERTATO che il Comune di San Siro ricade in zona climatica "E" e il suo territorio risulta parzialmente metanizzato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2013, legalmente esecutiva, con la quale sono state individuate le frazioni non metanizzate ai fini della riduzione di prezzo del gasolio e del G.P.L. impiegati come combustibile per riscaldamento;

VISTO:

- che l'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Finanziaria 2009) ha messo a regime le agevolazioni di accisa relative al gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001. Tra i territori ammessi al beneficio rientrano i comuni, o le frazioni dei comuni, non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E";
- che per le frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica "E", l'articolo 2, comma 13, della medesima legge, si era limitato a prorogare per il solo anno 2009 le agevolazioni di accisa sul gasolio e sul G.P.L.;
- che tale previsione non è stata prorogata né dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Finanziaria 2010) né dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
- che a decorrere dal 10 gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- che l'agenzia delle Dogane, con nota prot. n. 178604 del 31 dicembre 2009, ha stabilito che il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, intese come «porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse», mentre restano escluse dal beneficio le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica "E", limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella legge finanziaria 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella fascia climatica E, segnalava che "i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";

- che con nota del 12.04.2010 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell'art. 8, comma 10, lett. a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificata dall'art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, specificando che "... l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare";
- che questa distinzione comporta la necessità che i Comuni, nelle proprie delibere, indichino le zone non metanizzate del proprio territorio al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale;
- che la legge di stabilità 2012 (ex finanziaria) del 12 novembre 2011, n. 183, non ha reiterato l'estensione del beneficio di cui sopra e, pertanto, anche per l'anno 2012 lo sconto è applicabile alle sole frazioni non metanizzate come indicato nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e confermato con successivo chiarimento del 12.04.2010;
- con decreto del 20 dicembre 2012 il Ministero per l'Economia e delle Finanze ha modificato la tabella A allegata al D.M. 09.03.1999 e s.m.i. escludendo i Comuni per i quali è stato riscontrato il completamento della metanizzazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESTA

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2013, legalmente esecutiva, sono state individuate le zone del territorio comunale non metanizzate e le porzioni edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha la sede comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, come da elenco di seguito riportato, alle quali potrebbe essere applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di gasolio da riscaldamento e gas petrolio liquefatto (G.P.L.), ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata:

Treccione
San Martino
Semnago
Maso
Camnasco
Carcente
Case Sparse


COMUNE DI SAN SIRO
Prov. di Como
II SINDACO
RAVEGLIA Claudio